

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Istituto Tecnico per il Turismo, Istituto Professionale Servizi Socio Sanitario-Odontotecnico
Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Giovanni Salvatore", Istituto Tecnico Agrario
Sede Centrale- Via Raffaele Delcogliano - Cap 82030 - Faicchio(BN) Telefono: 0824863478 fax: 0824819900
Mail istituzionale: bnis02300v@istruzione.it, Pec: bnis02300v@pec.istruzione.it
Sede Coordinata- Piazza Dei Caduti - Cap 82030 Castelvenero (BN) Telefono : 0824-940154-Fax: 0824 940831
Codice Meccanografico BNIS02300V Sito Internet: <http://www.iisfaicchio-castelvenero.gov.it/>

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

il giorno **24/01/2019 alle ore 11,00** presso l'Ufficio del Dirigente Scolastico, viene sottoscritto il Contratto Collettivo integrativo dell'istituto.

VISTO IL CCNL sottoscritto il giorno 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dal D.Lgs.n.150/2009;

PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti nell'Istituzione Scolastica;

PREMESSO che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prot. nr. 3914 del 10/09/2018 in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'offerta formativa.

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di temperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale, coniugandola con l'erogazione di servizi efficaci ed efficienti, attraverso un'organizzazione del lavoro del personale Docente e A.T.A. basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali, definite nel piano delle attività predisposto dal D. S. e dal D.S.G.A. in coerenza con quanto stabilito nel P.O. F.

RITENUTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti operante nell'Istituzione Scolastica;

VIENE STIPULATO IL PRESENTE CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TRA LA DELEGAZIONE DELLA PARTE PUBBLICA:	
Dirigente Scolastico	Dott.ssa Elena Mazzearelli
R.S.U	
Docente	Prof. Conti Patrizia
Docente	Prof. Perugini Antonia Annunziata
Assistente Amministrativo	Varrone Francesco
R.S.A.	
PICA PATRIZIA	
IATOMASI ANTONELLA	

E LA DELEGAZIONE DELLA PARTE SINDACALE:	
RSU - SINDACATI	SCUOLA TERRITORIALI
ANIEF	
FLC/CGIL	
CISL/SCUOLA FSUR	
FED UIL/SCUOLA RUA	
SNALS/CONFSAL	
GILDA/UNAMS	

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Istituto di Istruzione Superiore di Faicchio".
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2021, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2018, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
5. Il testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni:
 - al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione e da una relazione tecnico- finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA);
 - al Dipartimento della Funzione pubblica;
 - alla Ragioneria Generale dello Stato.

Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione.

Trascorsi 30 giorni, senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto diviene efficace ed esecutivo.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
3. In caso di richiesta di confronto da parte della RSU, il dirigente indice la riunione entro 5 giorni dalla richiesta.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro.
5. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata presso sede Istituto di Istruzione Superiore di Faicchio e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in bacheca, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1. unità di personale ausiliario e n. 1. unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pari a nr. 121 dipendenti di ruolo. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO – CONGEDI PARENTALI, FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI BREVI, ASSENZE PER MALATTIA, ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO, FERIE, PERMESSI E ASSENZE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Art. 13 – Diritti del lavoratore – FORMAZIONE EX ART. 64

I congedi, le ferie, le festività, i permessi giornalieri e brevi sono fruiti dal lavoratore nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del CCNL – Comparto scuola 2006 – 2009.

Per il personale a.t.a, si applicano inoltre le disposizioni integrative previste dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL - Comparto istruzione e ricerca 2016 – 2018.

Con riferimento alla formazione ex art. 64 non novellato del CCNL 2006/2009 si dispone quanto segue:

per il personale docente è garantita la partecipazione ad eventi di formazione di un numero di unità pari al 10% del personale in servizio. In caso di esubero di domande si procederà all'individuazione dei frequentanti in base ai seguenti criteri:

- Completamento dell'aggiornamento precedentemente avviato;
- Non aver usufruito di precedenti permessi nel corrente anno scolastico;
- Ordine di arrivo di presentazione delle richieste.

Per il personale A.T.A. si dispone quanto segue:

- Formazione coerente con il proprio profilo professionale
- Non aver usufruito dei precedenti permessi nel corrente anno scolastico
- Ordine di arrivo di presentazione delle richieste

Art. 14 – Ferie e permessi

1. Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate dal lavoratore al Dirigente scolastico con le modalità indicate nelle disposizioni generali per il funzionamento del servizio ai sensi dell'art. 15 comma 2 e dell'art. 13 co 9 del CCNL
2. Nel periodo estivo, dal 30 giugno al 31 agosto, devono essere garantiti:
 - a. l'apertura, la sorveglianza e la pulizia del plesso di direzione e segreteria, i servizi esterni, effettuati con la presenza di n. 2_ assistenti amministrativi e di n. 2_ collaboratori scolastici. In caso di carenza di personale amministrativo in servizio nei mesi di luglio ed agosto, in deroga a quanto previsto, è possibile assicurare il servizio con un solo assistente amministrativo nella seconda e terza settimana del mese di agosto;

- a. Nel caso in cui tutto il Personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia possibile assicurare i servizi previsti all'art. 15.3 del presente contratto, i dipendenti saranno invitati a modificare la richiesta su base volontaria. In mancanza di disponibilità le ferie saranno modificate d'ufficio, adottando il criterio della rotazione annuale, partendo dalla graduatoria interna di istituto e tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie con i figli e/o il coniuge/convivente.

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 1- Criteri generali per l'utilizzazione del personale

1. Il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 2006/2009 e del Contratto integrativo di Istituto, nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 165/01 e DL 150/09), in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, con le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto e le Indicazioni del Collegio Docenti, sentita l'assemblea del personale Ata, attuerà per l'utilizzo del personale i criteri generali di pari opportunità, equa distribuzione dei carichi di lavoro e pari opportunità per l'accesso alla formazione,

Art. 2 - Personale Docente - Orario di lavoro

1. L'art.28 del CCNL del 29/11/2007 comma 5 precisa che l'orario obbligatorio di servizio per docenti della scuola secondaria è costituito di 18 ore settimanali di insegnamento, da svolgere in non meno di Cinque giorni alla settimana. L'orario di servizio di ogni docente viene definito all'inizio dell'anno scolastico, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità didattica previste dall'attuale normativa.
2. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali di insegnamento, adottate dal Collegio Docenti e inserite nel Piano della Attività, previste all'art. 29 del CCNL 2006-2009, i docenti con orario di servizio inferiore all'orario di cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali all'insegnamento approvate nel Piano delle Attività in misura proporzionale al proprio orario settimanale. Tali docenti dovranno concordare con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico il piano presenze.
3. L'orario di servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e dell'orario giornaliero di ciascun docente e l'assistenza all'uscita degli alunni medesimi (art 29 c.5 CCNL scuola).

I criteri per la formulazione dell'orario sono:

1. Equa distribuzione di discipline nella giornata
2. Equa distribuzione di prime e ultime ore
3. Rotazione del giorno libero
4. Orario didattico cercando di evitare il più possibile ore buche
5. Ora di ricevimento genitori
6. In caso di orario eccedente le 20 ore, non si garantisce il giorno libero

La sospensione dell'attività didattica deliberata dagli OOCC è pari a gg. 16 secondo calendario delibera Consiglio d'Istituto sentita l'assemblea del personale:

- 2 novembre 2018 (commemorazione dei defunti)
- 13 dicembre 2018 (giovedì – ordinanza comunale Santa Lucia)
- 24 dicembre 2018 (lunedì vacanze natalizie)
- 31 dicembre 2018 (lunedì vacanze natalizie)
- 5 gennaio 2019 (sabato – vacanze natalizie)
- 5 marzo 2019 (Carnevale)
- 20 aprile 2019 (sabato santo)
- 20 luglio 2019 (sabato)

- 27 luglio 2019 (sabato)
- 3 agosto 2019 (sabato)
- 10 agosto 2019 (sabato)
- 16 agosto 2019 (venerdì)
- 17 agosto 2019 (sabato)
- 24 agosto 2019 (sabato)
- 24 giugno 2019 (festività Santo Patrono – Faicchio)
- 19 febbraio 2019 (festività Santo Patrono – Castelvenere)

I giorni di sospensione delle attività didattiche non vanno recuperati dai docenti a meno che non vi siano attività didattiche deliberate dal collegio docenti. Il personale può fruire di riposi compensativi.

Art. 3 - Personale Docente - Permessi brevi

1. La concessione dei permessi brevi avviene come previsto dall'art. 16 del CCNL del 29/11/2007 e cioè subordinata alla possibilità della sostituzione del docente assente con personale in servizio. I Docenti sono tenuti al recupero delle ore derivante da permessi brevi entro i due mesi successivi, secondo quanto disposto dal Dirigente Scolastico e/o dai suoi collaboratori con un preavviso almeno il giorno precedente e, in casi di necessità, anche lo stesso giorno. I permessi brevi concessi per cure riguardanti gravi patologie non sono soggetti a recupero-
2. La concessione di permessi per le sole attività funzionali all'insegnamento obbligatorie, previste nel piano annuale delle attività (collegi, consigli, dipartimenti, ricevimento generale famiglie, ecc.) potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 4 - Personale Docente - Scambio d'ore di lezione e giorno libero

1. Previo accordo sottoscritto dagli interessati e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sarà possibile effettuare cambiamenti del giorno libero e cambiamenti temporanei d'orario tra colleghi della stessa classe e/o disciplina, per motivazioni didattiche, solo per frazioni orarie della giornata (non per la giornata intera) e senza variazione del monte ore disciplinare con richiesta al D.S. almeno 1 giorno prima.

Art. 5 - Personale Docente - Giorni di ferie e permessi durante l'anno scolastico

1. il docente che intenda usufruire delle ferie previste dal comma 9 art.13 del CCNL 29/11/2007 presenta richiesta ai Dirigente scolastico.
Il Dirigente scolastico entro due giorni dalla richiesta comunica eventuale diniego con opportuna motivazione
2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9 , prescindendo dalle condizioni previsti in tale norma . (CCNL art. 15 co.2).

Art. 6 - Criteri di Individuazione dei Docenti per le prestazioni aggiuntive.

1. Premesso che :
l'utilizzazione del FIS è funzionale alla realizzazione del POF e al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Miglioramento, le risorse umane per l'accesso al fondo saranno individuate secondo i seguenti criteri:
 - a) Disponibilità del docente;
 - b) competenze e abilità specifiche richieste dal progetto o attività;
 - c) pari opportunità di accesso al progetto e attività;
 - d) rotazione degli incarichi.
 - e) Per prestazione plurime il Dirigente può avvalersi anche della collaborazione di docenti di altre scuole se disponibili, qualora le competenze professionali non siano reperibili presso l'istituto . I relativi compensi sono a carico delle risorse extra fondo dell'Istituzione Scolastica che conferisce l'incarico.

2. L'atto di nomina per prestazioni aggiuntive deve contenere:
- a) La specificazione delle mansioni da svolgere,
 - b) Le modalità di rendicontato;
 - c) Il corrispettivo economico a fronte di quanto sopra.
3. Per permettere la sostituzione di colleghi assenti, ogni docente può dare disponibilità di effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo (a pagamento) da inserire nel quadro orario settimanale. Le parti assumono i criteri di sostituzione dei docenti assenti, in attesa della nomina del supplente prevista secondo la normativa vigente:
- Docenti dell'organico dell'autonomia fino a 10 giorni
 - Docenti a disposizione o con ore di completamento
 - Docenti con ore da recuperare
 - Docenti di sostegno della classe
 - docenti disponibili in ore eccedenti.

Art. 7 - Criteri per l'assegnazione dei Docenti ai plessi nell'ambito del comune e dei comuni diversi, alle classi, alle attività

1. Il DS, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) e in conformità al P.O.F. assegna gli insegnanti secondo il principio della autonomia organizzativa stabilito dall'art.5 del DPR 275/1999: "le Istituzioni Scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.
2. Il Dirigente scolastico assegna gli insegnanti ai plessi ed alle sedi nonché alle attività curricolari, nel rispetto della procedura sotto elencata:
 - a) informazione al personale della possibilità di mobilità all'Interno dell'istituto;
 - b) Comunicazione del numero e tipo dei posti per plesso, comprese le eventuali competenze professionali e/o titoli richiesti per svolgere l'incarico;
 - c) Comunicazione della data di scadenza per la presentazione delle domande .
 - d) Pubblicazione della graduatoria quando necessario;
 - e) Comunicazione dell'assegnazione al plesso.

I criteri di assegnazione dei docenti sono:

- Continuità
- Anzianità di servizio
- Verticalizzazione delle cattedre
- Desiderata

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 8 – Personale ATA - Orario di lavoro

1. l'orario di lavoro di tutto il personale ATA è di 36 ore Settimanali anche flessibili da svolgersi su 6 giorni. La flessibilità oraria qualora venga esplicitamente richiesta dal dipendente e autorizzata non prevede compensi accessori
2. L'eventuale periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato dal personale che ne ha usufruito su tempi diversi e flessibili concordati fra gli interessati e l'ufficio

Art- 9 - Chiusura prefestiva

1. Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto della programmazione degli Organi Collegiali, è possibile la chiusura prefestiva della scuola. Tale chiusura è disposta dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Dirigente Scolastico e del DSGA.
2. L'orario di servizio non prestato nelle giornate di chiusura prefestiva deliberate dal Consiglio d'istituto potrà essere recuperato con ore aggiuntive programmate in coincidenza con iscrizioni ed attività finali di scrutini ed esami ed altre attività.

La calendarizzazione di chiusura concordata per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:
secondo calendario delibera Consiglio d' Istituto sentita l'assemblea del personale:

- 2 novembre 2018 (commemorazione dei defunti)
- 13 dicembre 2018 (giovedì – ordinanza comunale Santa Lucia)
- 24 dicembre 2018 (lunedì vacanze natalizie)
- 31 dicembre 2018 (lunedì vacanze natalizie)
- 5 gennaio 2019 (sabato – vacanze natalizie)
- 20 aprile 2019 (sabato santo)

- 27 luglio 2019 (sabato)
- 3 agosto 2019 (sabato)
- 10 agosto 2019 (sabato)
- 16 agosto 2019 (venerdì)
- 17 agosto 2019 (sabato)
- 24 giugno 2019 (festività Santo Patrono – Faicchio)
- 19 febbraio 2019 (festività Santo Patrono – Castelvenero)

Art- 10 - Assegnazioni del personale A.T.A. nel comune e nei comuni diversi alle sedi o plessi

1. Il D.S, in accordo con il D.S.G.A. in relazione ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, in conformità al P.O.F. e in funzione del raggiungimento di obiettivi di efficacia e efficienza, assegna il personale ATA ai plessi e alle sedi utilizzando i seguenti criteri:

- Desiderata
- Esperienze pregresse
- Rotazione
- Graduatoria

la procedura prevista è la seguente:

- a) informazione al personale della possibilità di mobilità all'interno dell'istituto;
- b) competenze richieste in base alle caratteristiche e alla complessità del plesso;
- c) comunicazione della data di scadenza per la presentazione di domande di mobilità;
- d) comunicazione dell'assegnazione al plesso.

Art. 11 – Ferie

1. Le richieste di ferie e festività sono autorizzate dal dirigente scolastico, acquisito il parere del DSGA, o direttamente da quest'ultimo su delega del Dirigente.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno scolastico i lavoratori dovranno presentare richiesta delle ferie estive; entro il 30 aprile il DSGA comunicherà il piano delle ferie estive, garantendo il godimento di almeno 15 gg. lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1/7-31/8 e definendo il piano di utilizzo dei Collaboratori Scolastici in servizio nei mesi di Luglio e Agosto.
3. Le ferie possono essere fruite, di norma, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, su richiesta del dipendente.
4. Nel periodo estivo di norma va garantita la presenza di almeno n.2 collaboratori scolastici e

di almeno 2 unità in segreteria.

5. E' data facoltà ad una sola unità di personale (a rotazione annuale) di fruire di ferie nell'ultima settimana di giugno o nella prima settimana di settembre.
6. Il Dirigente Scolastico può concedere ferie durante le giornate di attività didattica nel periodo 15 giugno - 30 giugno dopo valutazione delle esigenze di servizio.

Art. 12 - Chiusure per sospensione attività

1. Nei giorni di sospensione il personale in servizio può:
 - a) chiedere giorni di ferie;
 - a) recuperare ore eccedenti di servizio (riposo compensativo) a richiesta del personale.
2. Su disposizione del D.S. valutate le esigenze di servizio, il personale può essere utilizzato su un plesso non soggetto alla chiusura per necessità.

Art. 13 - Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro (straordinario)

1. Le ore di servizio straordinario funzionali devono essere preventivamente autorizzate dal DS
2. sentito il DSGA. Per ogni lavoro straordinario preventivamente autorizzato andranno indicate le ore, le modalità di riconoscimento concordate (recupero o pagamento), il periodo entro il quale concludere il lavoro.

Art. 16 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse previa disponibilità degli interessati
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti :
 - costituisce titolo di precedenza:
 - situazioni di handicap,
 - presenza di figli minori
 - distanze chilometriche,in ogni caso si valuterà la fattibilità

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico dei giorni lavorativi e devono essere visionate quotidianamente durante l'orario di servizio; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. È fatta salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione del personale va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20– Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle

informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) Per il Fondo di Istituto

Alla quota di competenza Lordo Dipendente pari ad € 49.019,01 viene aggiunta l'economia dell'anno precedente di € 4.766,75 totale complessivo di € 54.419,01 come di seguito suddiviso:

Fondo d'Istituto a.s. 2018/ 2019 (Lordo dipendente)	49.019,01
Indennità Direzione DSGA (Lordo dipendente)	3.600,00
Indennità per Sostituzione DSGA (Lordo dipendente)	300,00
Corsi di recupero (Lordo dipendente)	1.500,00
Totale fondo istituto	54.419,01

b) per i compensi per le ore eccedenti nell'avviamento alla pratica sportiva: € 2.000,06 ;

c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.374,47 ;

d) per gli incarichi specifici del personale ATA: alla quota assegnata per il 2018/19 pari ad € 2.428,03 viene aggiunta un'economia di € 890,89 per un totale di

€ 3.318,92 ;

e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

€ 1.525,47;

f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti : alla quota assegnata per il 2018/19 di € 2.726,90 va aggiunta un'economia di € 8.287,69 per un totale di

€ 11.014,59 ;

g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011

€ 9.070,84 ;

h) per l'alternanza scuola-lavoro: alla quota assegnata per il 2018/19 di € 25.987,48 va aggiunta un'economia di € 54.871,82 per un totale di

€ 80.859,30 ;

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari

previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati:

per il personale :docente € 34.313,01

per il personale ATA € 14.706,00

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

Art. 26 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue:

N.	INCARICO	DOCENT	Totale ore	IMPORTO ORARIO	IMPORTO TOTALE
1	1^ COLLABORATORE	1	90	17,50	1.575,00
2	2^ COLLABORATORE	1	80	17,50	1.400,00
3	COORDINATORI DI PLESSO	2	110	17,50	1.925,00
4	COORDINATORI DI CLASSE	29	345	17,50	6.037,50
5	COMMISSIONE ACQUISTI E COLLAUDO	2	20	17,50	350,00
7	COMMISSIONE ELETTORALE	4	40	17,50	700,00
8	COORDINATORI DI DIPARTIMENTO	9	90	17,50	1.575,00
9	COMMISSIONE VIAGGI/USCITE	6	60	17,50	1.050,00
10	COMMISSIONE INCLUSIONE	5	50	17,50	875,00
11	COMMISSIONE ESAMI STATO/QUALIF.INTEGR. RECUP.	5	50	17,50	875,00
12	COMMISSIONE ORIENTAMENTO	9	135	17,50	2.362,50
13	COMMISSIONE A.S.L.	7	70	17,50	1.225,00
14	COM. RAV/PTOF/PDM/NUCLEO VALUTAZ.	8	80	17,50	1.400,00
15	COMMIS.LEGALITÀ/SPORT/SALUTE/AMBIEN.	8	90	17,50	1.575,00

N.	INCARICO	DOCENT	Totale ore	IMPORTO ORARIO	IMPORTO TOTALE
16	COMMISSIONE SICUREZZA	5	60	17,50	1.050,00
17	TUTOR NEO IMMESSI IN RUOLO	5	60	17,50	1.050,00
18	DELEGHE COLLABORAZIONE	5	100	17,50	1.750,00
19	ATTIVITA' LABORATORIALI PER EVENTI	11	255	17,50	4.462,50
20	ATTIVITA' PER MANIFESTAZIONI E CONVEGNI	10	175	17,50	3.075,51
	TOTALE		1960		34.313,01

FUNZIONI STRUMENTALI

In seguito alla delibera del Collegio dei Docenti che ha identificato **n. 5** aree di pertinenza si concorda di corrispondere :

INCARICO	DOCENTI	Importo pro capite	IMPORTO totale
Funzioni Strumentali al POF	5	874,89	4.374,47

. 27 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s 2018/19 corrispondono a **€ 9.070,84**

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

Il compenso minimo non può essere inferiore di due volte quello massimo e deve coinvolgere fino al 20% dei docenti

Art. 28 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 29 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi a richiesta del personale.
3. L' articolo 42 comma 3, oltre a modificare l' articolo 53, comma 1, del CCNL 2007, lo integra prevedendo quanto di seguito riportato.

Il personale ATA partecipa:

- ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza;
- all'elaborazione del PEI (come previsto dal D.lgs 66/2017 , articolo 7, comma 2, lettera a).

L'individuazione del personale, che partecipa alle succitate attività, è effettuata dal dirigente scolastico, in base alle proposte effettuate nel piano delle attività dal parte del DGSA.

ASSEGNAZIONE FONDO ISTITUTO PERSONALE A.T.A.

1. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

CARICO DI LAVORO	QUALIFICA	N. ATA	ORE	COSTO ORARIO	LORDO
MAGGIOR CARICO DI LAVORO E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	A.A.	6	260	14,50	3.770,00
FLESSIBILITA'	A.A.	6	137	14,50	1.981,00
MAGGIOR CARICO DI LAVORO E SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	C.S.	9	240	12,50	3.000,00
FLESSIBILITA'	C.S.	9	110	12,50	1.375,00
PICCOLA MANUTENZIONE FAICCHIO	C.S.	1	30	12,50	375,00
MAGGIOR CARICO DI LAVORO PER ATTIVITA' SPECIALI	A.TECNICI	6	160	14,50	2.320,00
FLESSIBILITA'	A.TECNICI	6	100	14,50	1.450,00
ATTIVITA' PER SUPPORTO INFORM. SEGRETERIA	A.TECNICI	1	30	14,50	435,00
TOTALE			1067		14.706,00

Art. 30 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

PERSONALE ATA	N.	IMPORTO
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	0	0
ASSISTENTI TECNICI	2	975,00

COLLABORATORI SCOLASTICI	5	1.440,00
		903,92
TOTALE		3.318,92

RIPARTIZIONE ASL LEGGE 107/2015

Le risorse per l'alternanza scuola lavoro (legge 107/2015) pari ad € 80.859,30 è suddivisa:

25% al personale docente pari ad	€ 20.214,80
15% al personale Ata pari ad	€ 12.128,90
60% per attività con esperti e/o presso aziende, stage ecc. pari ad	€ 48.515,60,

I criteri per l'utilizzo delle risorse umane (tutor) sono:

docenti della classe con priorità dei docenti tecnico-pratici. Docenti delle classe parallele se disponibili

	N.	ORE	IMPORTO
DOCENTI INTERNI COINVOLTI NELLE ATTIVITA'	26	700	16.214,80
DOCENTI INTERNI PER PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO	4	172	4.000,00
PERSONALE ATA AMM.VI	6	300	5.772,00
PERSONALE ATA TECNICI	5	158	3.038,90
PERSONALE ATA COLLAB.	6	200	3.318,00
ATTIVITA' LABORATORIALI			8.094,30
INCONTRI CON ESPERTI			10.000,00
STAGE -VISITE AZIENDALI ECC.			30.421,30
			80.859,30

Art. 31 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente sospende, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

Art. 35 formazione del personale sulla sicurezza

Per quanto concerne il personale docente la formazione obbligatoria D.lgvo 81/2008 verrà imputato nel novero delle 40 ore delle attività collegiali.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le ore se non effettuate in servizio daranno luogo a riposo compensativo.

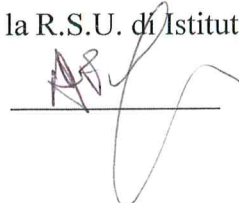
Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

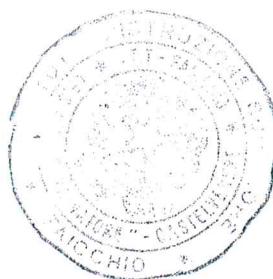
3. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
4. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa presentazione di relazione al collegio dei docenti.
5. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto –

Art. 37 Norma Finale

1. Le parti convengono negli incontri di cui al precedente art. 3 di rivedere oltre alla parte economica anche quella normativa del presente contratto, annualmente e comunque non oltre il 30 novembre.

Per la R.S.U. di Istituto :

1. 



Il Dirigente Scolastico
Dott. Elena Mazzei



2. Peter C. C.
3. M. J.
4.

Per le OO.SS.

1. Conf. INVALS Comune (Pross.)
2. Case RSUR Polizia D'Aut.
3. FED. JIL SCIOA RUA Cell. J.
4. F.B.C. P. Steiner Per
CEILTE A. J. C.